

Editoriale.

In tema di danno non patrimoniale: il punto di vista dello psichiatra

*Vittorio Volterra**

Le Sentenze gemelle delle S.S.U.U., che hanno sancito l'eliminazione del danno esistenziale come voce autonoma ed una ridefinizione del danno non patrimoniale hanno suscitato, da un lato, entusiasmi da stadio in alcuni giuristi, che si sono sentiti evidentemente vincitori della Coppa dei Campioni, dall'altro, perplessità, risentimenti e duri propositi di rivincita in coloro che, con grande vigoria e non banali argomentazioni, ne avevano voluto ed ottenuto una sua evidenziazione, affermazione e valorizzazione anche sul piano risarcitorio. Il fatto che entrambi i "partiti" abbiano alle spalle sentenze favorevoli e contrarie profondamente elaborate e che le polemiche sull'argomento non si siano sopite in questi mesi fa supporre che non si possa ancora dire la parola fine su questo dibattito, nonostante il "diktat" delle S.S.U.U. ("del danno esistenziale, come autonoma categoria di danno, non è più dato discorrere"), non molto dissimile a quello precedente le consacrazioni matrimoniali ("chi ha qualcosa da dire parli ora, se no taccia per sempre").

In modo perciò irriverente (come psichiatra forense, quindi "squalificatissimo" di per sé da giuristi e medici legali), mi permetto però di fare alcune brevi considerazioni su questa vicenda, che

riguardano futili impressioni legate a deformazione professionale (e, come tali, di nessun peso), che mi hanno turbato non poco, traducendosi in interrogativi ovviamente senza risposta, quali:

- a) Non si sta assistendo ad una resa dei conti tra insigni giuristi, l'uno contro l'altro armati, per motivi accademici di prestigio, rivalità, antipatia, ecc.?
- b) Le argomentazioni così sottili e dotte portate a sostegno dell'una o dell'altra tesi non fanno talora pensare che si faccia la punta agli spilli?
- c) Cosa potrebbe dire l'art. 2059 c.c. (se avesse la parola) sulle interpretazioni, ora estensive ora restrittive, ora esplicite ora implicite, del suo dettato e sull'infallibilità, come quella papale, delle S.S.U.U.?
- d) Quali e quante feste danzanti, banchetti, crociere, viaggi-vacanza, ecc. avranno organizzato le compagnie assicurative dopo l'11 novembre 2008?
- e) Di chi è la colpa se sono arrivati fino alla Cassazione contenziosi "bagatellari" e si sono richiesti risarcimenti in soldoni e non in via equitativa (come d'obbligo) per eventuali, inconsistenti ed ingiustificati danni esistenziali indegni di ristoro?

* Già Ordinario di Psichiatria dell'Università di Bologna e Docente di Psichiatria nel Master di II livello di "Psicopatologia e discipline forensi" dell'Università di Ferrara.

Lasciando ai posteri le ardue sentenze o risposte a queste oziose domande, vorrei modestamente presentare alcune osservazioni ed opinioni condivise dagli psichiatri clinici, che sarebbe opportuno non fossero del tutto trascurate da Magistrati, da giuristi e legali.

1) Premesso che ogni espressione psichica ha un fondamento biologico e che il corpo, come dice Merleau-Ponty, è il nostro veicolo dell'esistenza nel mondo, appare abbastanza sconcertante l'apparentamento così stretto del danno non patrimoniale (morale, esistenziale, ecc.) al danno biologico (malattia, infermità, disturbo, disordine, ecc.). Tra l'altro, quest'ultimo, può essere trattato e curato in vario modo e consentire la guarigione o l'attenuazione dei sintomi del danneggiato, mentre il primo può riflettersi sulla qualità della vita e sul piano sociale in modo tragicamente grave ed irreversibile e sconvolgere per sempre l'esistenza di una persona.

2) Non è sempre possibile, se non con marchingegni e forzature non troppo corrette, porre delle diagnosi precise ai pregiudizi dei danneggiati, secondo nosografie ampiamente applicate, di solito ben accette dai Magistrati, che accanto ai codici, tengono sul tavolo il DSM IV TR (che conoscono in genere meglio degli psichiatri), ma che non dovrebbe essere utilizzato in medicina legale, come ben esplicitato nella prefazione.

3) E' vero che, nella pratica, molte situazioni che hanno ragioni forti e richieste risarcitorie giuste non dovrebbero subire trattamenti processuali differenti da quelli ottenuti in passato con un riconoscimento del danno esistenziale, ora ricompreso nel "non patrimoniale" ("se non è zuppa è pan bagnato"). Tuttavia, soprattutto in

ambito civilistico, dove si prospetta la necessità di un equo bilanciamento tra il principio di solidarietà verso le vittime dell'illecito, imposto dalla convivenza sociale, e il dovere di tolleranza delle stesse nei confronti di possibili turbamenti esterni, si creerà un ampio limbo discrezionale di contenziosi risarcitori, sui quali giocheranno un ruolo determinante solo la saggezza dei Magistrati e l'abilità dei legali.

4) Mentre l'ingiustizia rende sempre risarcibile il danno patrimoniale, da essa, almeno ad una lettura delle sentenze delle S.S.U.U., non sembra sempre conseguire il diritto al risarcimento di un danno non patrimoniale, soprattutto se il danno riguarda la proprietà, e non la persona, o la lesione di diritti, pur forniti di dignità costituzionale, che non sono però volti a tutelare la persona.

5) La "globalizzazione" del danno non patrimoniale determina difficoltà nello stabilire i criteri di valutazione e di liquidazione. Non solo, ma certe compromissioni (sessualità), o perdite (di un congiunto), restano in un campo incerto tra il danno biologico e quello della vita di relazione, e altre voci, ora scomparse (danno tanatologico) non sembrano essere sicuramente tutelate dal danno da sofferenza catastrofica.

6) Preso atto dell'apparentamento del danno non patrimoniale a quello biologico, non si comprende perché, contemporaneamente, non sia stata data alcuna indicazione tabellare sull'ammontare del risarcimento delle singole voci da prendere in considerazione e dei motivi della loro ammissione, tenuto conto dei pregiudizi subiti dalle vittime, della portata offensiva dell'illecito arrecato e dell'importanza dei diritti violati costituzionalmente garantiti.

Al di là di questi punti, si potrebbero fare molte altre osservazioni alle sentenze delle S.S.U.U. dell'11 novembre 2008, così come espresse anche da molti di coloro che hanno approvato incondizionatamente la scomparsa del danno esistenziale, come voce autonoma del danno non patrimoniale. Ciò che si vuole sottolineare è che questo capitolo così intrigante del nostro diritto non è del tutto chiuso. Certamente, esso darà ancora origine a dibattiti, controversie, critiche e sentenze di vario tipo, che ci si augura possano però rispondere, comunque in maniera adeguata, all'evoluzione della coscienza sociale.